

ISA **Indici sintetici di affidabilità fiscale**

2020

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

AM04U

- Farmacie

PERIODO D'IMPOSTA 2019

1. GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2019, come attività prevalente quella di **"Farmacie" - 47.73.10**.

Il modello è composto da:

- frontespizio;
- quadro A – Personale;
- quadro B – Unità locali;
- quadro C – Elementi specifici dell'attività;
- quadro D – Beni strumentali;
- quadro F – Dati contabili.

Le istruzioni di carattere generale, comuni a tutti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono contenute nel documento "Istruzioni Parte generale ISA".

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- il codice attività relativo alla attività prevalente;
- se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi, mediante barratura della relativa casella;
- il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta (solo nel caso in cui il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi).

Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni.

Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 14 novembre 2019, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 10.

Imprese multiattività

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non gestite dal medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale prospetto si rinvia al documento **"Istruzioni Parte generale ISA"**.

3. QUADRO A – PERSONALE

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento **"Istruzioni quadro A, Personale"**.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita.

Per indicare i dati relativi a più unità locali, è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro presenza alla data della chiusura del periodo d'imposta. La superficie dei locali da indicare è quella effettiva.

In particolare, indicare:

- nel **rigo Bo0**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, il numero progressivo di ciascuna delle unità di vendita di cui sono indicati i dati, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo Bo1**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo Bo2**, la sigla della provincia;
- nel **rigo Bo3**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo Bo4**, barrando la relativa casella, se la farmacia attua esclusivamente il servizio notturno. Si precisa che non rientrano nella fattispecie le farmacie che sono aperte di notte unicamente per il servizio di turno;

5. QUADRO C – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.

In particolare, indicare:

Tipologia di offerta

– nei **rigli da Co1 a C14**, per ciascuna tipologia di offerta individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate nei rigli Co1 e da Co3 a C14 deve risultare pari a 100.

In particolare, si precisa che:

- il **rigo Co1**, comprende i medicinali di produzione industriale, inclusi gli equivalenti/generici, dispensabili con obbligo di prescrizione medica e classificati in Classe A, H, e C;
- il **rigo Co2**, comprende esclusivamente i medicinali con ricetta “equivalenti” (c.d. “generici, già compresi nel rigo Co1”). Si precisa che i ricavi si riferiscono agli “equivalenti” generici *unbranded* erogati sia in regime SSN e sia non in regime SSN, con esclusione degli equivalenti *branded* con brevetto scaduto;
- il **rigo Co3**, comprende i medicinali di produzione industriale, compresi gli equivalenti/generici, dispensabili senza presentazione di prescrizione medica, da automedicazione (OTC – *Over The Counter* – “farmaci da banco”) e da Consiglio (SOP – Senza Obbligo di Prescrizione medica). Sono inclusi nel rigo i medicinali tradizionali di origine vegetale;
- il **rigo Co4**, comprende i medicinali omeopatici di cui al D.Lgs n. 185/95 e successive modifiche;
- il **rigo Co5**, comprende i preparati galenici (magistrali e officinali);
- il **rigo Co6**, comprende i dispositivi medici, i diagnostici in vitro, i presidi medico chirurgici, i biocidi per uso umano. I prodotti per uso veterinario vanno indicati al rigo Co8;
- il **rigo Co7**, comprende i medicinali ad uso veterinario, di produzione industriale, inclusi gli equivalenti/generici, con o senza obbligo di prescrizione del medico veterinario;
- il **rigo Co8**, comprende i prodotti per alimentazione animale, i prodotti e strumenti per l'igiene e il benessere degli animali inclusi i presidi medico-chirurgici e i biocidi specifici per animali, da non indicare nel rigo Co6;
- il **rigo Co9**, comprende i prodotti per particolari regimi alimentari, disciplinati dal D.Lgs 111/92 e gli integratori alimentari, disciplinati dal D.Lgs 169/04 e successive modificazioni e integrazioni.

Per prodotti per particolari regimi alimentari, disciplinati dal D.Lgs 111/92, si intendono alimenti con caratteristiche salutari e sanitarie, in particolare tutti gli alimenti per la prima infanzia, nonché alimenti a fini medici speciali, come i prodotti per la nutrizione enterale, per la nutrizione di pazienti oncologici o portatori di gravi patologie metaboliche.

Gli integratori alimentari disciplinati dal D.Lgs 169/04 e successive modificazioni e integrazioni sono integratori o complementi o supplementi alimentari a base di vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale;

- il **rigo C10**, comprende i prodotti erboristici di derivazione vegetale ad uso alimentare, senza finalità terapeutica (i prodotti con finalità terapeutica devono essere indicati nel rigo Co3);
- il **rigo C11**, comprende i prodotti conformi alla Legge n. 713/1986 e successive modifiche;
- il **rigo C12**, comprende articoli, accessori e strumenti di puericultura e per la prima infanzia;
- il **rigo C13**, comprende articoli a valenza salutare, connaturati all'esercizio della farmacia e descritti nella Autorizzazione Comunale al Commercio di cui alla Tabella Speciale per titolari di farmacia, secondo le normative locali;
- il **rigo C14**, comprende le prestazioni di servizi offerti alla clientela;

Tipologia di farmacia

– nei **rigli da C15 a C17**, per ciascuna tipologia individuata, barrando la corrispondente casella, la classificazione della farmacia. Al riguardo, si precisa che rientrano nella tipologia delle farmacie indicate nei rigli C15, C16 e C17, quelle previste dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475;

Modalità organizzativa

- nel **rigo C18**, barrare la relativa casella se l'impresa è associata a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative;
- nel **rigo C19**, barrare la relativa casella se l'impresa ricorre a contratti di affiliazione commerciale (o *franchising*) affidandosi a network specializzati del settore, ad esempio, per la gestione di corner dedicati all'erogazione di servizi di prestazioni analitiche di prima istanza;

Altri elementi specifici

– nel **rigo C20**, l'importo dello sconto, al netto dell'IVA, praticato al SSN, ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si precisa che in tale rigo va inserito anche l'importo trattenuto dal SSN, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 122 del 2010 e dell'art. 15, comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012;

– nel **rigo C21**, l'importo complessivo (costo di acquisto) dei prodotti e dei farmaci resi all'Assinde o distrutti tramite struttura autorizzata, senza tener conto dell'eventuale indennizzo percepito. **Si precisa che l'importo indicato al presente rigo non deve essere incluso nel valore dei “Beni distrutti o sottratti (relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti)” del rigo F11 del Quadro F – Dati contabili.**

Si ricorda, in proposito, che nel rigo F11 si fa riferimento ai quei beni che, corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali (come, ad esempio, in caso di furto).

6. QUADRO D – BENI STRUMENTALI

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data di chiusura del periodo di imposta.

In particolare, indicare:

- nel **rigo Do1**, la dimensione complessiva, espressa in metri lineari, di scaffali, stigliature ed espositori;
- nel **rigo Do2**, la capacità totale in litri degli apparecchi frigoriferi destinati alla conservazione, alle appropriate temperature, di medicinali e di altri prodotti;
- nei **rigli da Do3 a Do6**, per ciascuna tipologia di beni elencata, il numero;
- nel **rigo Do7**, barrando la relativa casella, se sono presenti attrezzature per la realizzazione di preparazioni galeniche magistrali.

7. QUADRO F – DATI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento **"Istruzioni Quadro F, Dati contabili"**.